

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4322

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SIRAGUSA, GHIZZONI**

Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai partecipanti al concorso per dirigente scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale di Trento 16 ottobre 2009, n. 2454, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, parte IV, n. 41 del 26 ottobre 2009

*Presentata il 29 aprile 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La provincia autonoma di Trento ha bandito, nella sua autonomia, concorsi per dirigente scolastico con cadenza più frequente di quanto fatto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

Ai candidati che avevano superato le prove e che erano risultati idonei ai concorsi precedenti il 2009, ma che non erano stati assunti in ruolo nella suddetta provincia per carenza di posti, il MIUR ha riconosciuto la possibilità dell'immissione in ruolo in altre province. Invece, ai can-

didati che hanno superato le prove concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici indette dalla provincia autonoma di Trento, con deliberazione della Giunta provinciale 16 ottobre 2009, n. 2454, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, parte IV, n. 41 del 26 ottobre 2009, non sono state riconosciute le stesse opportunità per l'accesso alla dirigenza scolastica previste con l'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio

2008, n. 31, pur riconosciute ai colleghi risultati idonei con l'espletamento dei precedenti concorsi banditi dalla stessa provincia (deliberazioni 18 marzo 2005, n. 528, e 21 settembre 2007, n. 2040), nonché agli iscritti nelle graduatorie dei concorsi nazionali indetti con decreto direttoriale del MIUR 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006.

Se, infatti, da un lato il citato articolo 24-*quinquies* del decreto-legge n. 248 del 2007 ha trasformato le graduatorie dei

concorsi indetti con i menzionati decreti 22 novembre 2004 e 3 ottobre 2006 in graduatorie ad esaurimento, consentendo la mobilità interregionale dei candidati utilmente inclusi nelle stesse, e se dall'altro lato si è voluta favorire la conclusione dell'*iter* formativo degli idonei delle procedure concorsuali trentine del 2005 e del 2007 con l'avvio di un apposito periodo di formazione a loro dedicato, appare assolutamente necessario un intervento che sani una sperequazione così evidente, concedendo tale opportunità anche ai candidati coinvolti nell'ultima procedura concorsuale trentina, indetta con la citata deliberazione n. 2454 del 2009 e risultanti dalle graduatorie.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno superato le prove del corso-concorso per dirigente scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale di Trento 16 ottobre 2009, n. 2454, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, parte IV, n. 41 del 26 ottobre 2009, che hanno inoltre regolarmente svolto il prescritto periodo di formazione e che non sono stati nominati in relazione al numero dei posti previsti dai bandi.

2. L'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applica, altresì, a domanda, ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso di cui al comma 1 del presente articolo che hanno superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma che non vi sono stati ammessi perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie.

3. La nomina dei candidati di cui al comma 2 è subordinata alla partecipazione, con esito positivo, a un apposito corso intensivo di formazione organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero.

## ART. 2.

1. Le graduatorie relative ai rispettivi settori formativi, compilate ai sensi delle disposizioni della presente legge, rimangono valide per ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione.

## ART. 3.

1. All'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## ART. 4.

1. Le assunzioni ai sensi della presente legge, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono effettuate per i posti che si renderanno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, nei limiti della validità delle graduatorie, dopo l'assunzione in servizio di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

## ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

